

## CONTENZIOSO

---

### **No agli avvocati esterni per l'Agenzia delle entrate-Riscossione**

di Angelo Ginex

È **invalido** l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione a mezzo di **avvocato del libero foro** per nullità della procura, qualora essa non assolva l'**onere di indicare e allegare le fonti del potere di rappresentanza e assistenza** di quest'ultimo in alternativa al patrocinio esercitato, per regola generale e salvo conflitto di interessi, dall'Avvocatura dello Stato. Questo è il principio di diritto espresso dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 1992 del 24.01.2019](#).

La controversia sottoposta al vaglio della Suprema Corte si fonda sul ricorso, proposto dal contribuente, avverso una sentenza della competente CTR, la quale aveva rigettato il **gravame** ritualmente esperito nei confronti di una decisione emessa dai **giudici di prime cure**. La **parte resistente**, cioè **Equitalia Sud S.p.A.**, si costituiva in giudizio, proponendo anche un **controricorso**.

Nelle more del **giudizio di cassazione** ed a seguito della **morte del difensore di controparte**, l'Agenzia delle entrate-Riscossione si costituiva in giudizio per il tramite di un **avvocato del libero foro**.

La Corte di Cassazione, dunque, valutava **invalido l'atto di costituzione in giudizio a mezzo di avvocato del libero foro**, statuendo l'impossibilità di tenerne conto ai fini delle istanze e deduzioni in esso contenute.

La pronuncia in rassegna ha il pregio di analizzare dettagliatamente **due casistiche frequenti**: una riguardante la **successione** dell'Agenzia delle entrate-Riscossione nel processo pendente, l'altra concernente la validità della **nomina di un avvocato del libero foro** qualora ci sia una nuova costituzione in giudizio.

Con riferimento alla prima, i giudici di Piazza Cavour hanno rammentato il tetragono insegnamento dei giudici di legittimità, secondo cui **il nuovo Ente pubblico addetto alla riscossione dei tributi subentra ope legis nei rapporti processuali pendenti**, senza che sia necessaria l'interruzione del processo. Ergo, la mancata costituzione in giudizio del nuovo Ente non sarebbe ostativa della prosecuzione del giudizio, con la conseguente **estensione automatica del mandato difensivo precedentemente sottoscritto dall'Agente della riscossione**, oggi sostituito dall'AdeR.

Con riferimento alla seconda, poi, la Suprema Corte ha osservato che, in caso di diretta instaurazione del giudizio o di un grado di esso da parte o nei confronti del nuovo Ente,

oppure nell'ipotesi di una nuova costituzione di quest'ultimo in giudizi già pendenti al momento della soppressione di Equitalia, **la regola della continuità nei rapporti giuridici sostanziali e processuali deve trovare un contemperamento nelle nuove prescrizioni di legge.**

Quest'ultime, infatti, prevedono che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, se non ritenga opportuno costituirsi "in proprio" con dipendenti delegati, può avvalersi dell'assistenza dell'**Avvocatura dello Stato**, ed **anche, ma soltanto in presenza di determinate condizioni, di avvocati esterni**, giacché tra la difesa tramite Avvocatura dello Stato e quella tramite avvocati del libero foro esiste una **relazione di regola-eccezione**.

*Ad adiuvandum*, si rammenta che l'**articolo 4 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione** (deliberato dal Comitato di Gestione il 26 marzo 2018 ed approvato dal MEF il 19 maggio 2018), classifica esplicitamente come "**residuale**" la possibilità di avvalersi di difensori esterni.

La Corte, quindi, ha colto l'occasione per riepilogare la normativa di riferimento ed esprimere i seguenti principi di diritto:

- qualora l'Agenzia delle entrate-Riscossione si limiti a **subentrare ex lege** nel rapporto processuale pendente al momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, essa **può validamente avvalersi** dell'attività difensiva espletata da **avvocato del libero foro** già designato da Equitalia secondo la disciplina previgente;
- nell'ipotesi in cui il nuovo Ente si costituisca in un nuovo giudizio ovvero anche in un giudizio pendente, con il patrocinio di **avvocato del libero foro**, sussiste per esso l'onere, pena la nullità del mandato difensivo, di **indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza** in alternativa al patrocinio, per regola generale esercitato e salvo conflitto di interessi, dall'Avvocatura dello Stato;
- le fonti *de quibus* vanno congiuntamente individuate sia in un **atto organizzativo generale** contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati esterni (**articolo 1, commi 5 ed 8, D.L. 193/2016**), sia in un'**apposita e motivata deliberazione** che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo ([articolo 43 R.D. 1611/1933](#)).

In conclusione, è d'uopo osservare che il **termine** per regolarizzare i difetti della procura *ex articolo 182 c.p.c.* **non è applicabile ai giudizi in Cassazione**, operando solo nell'ambito della fase istruttoria dei processi di merito.

Seminario di specializzazione  
**IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO:  
REGOLE GENERALI E ASPETTI PRATICI**  
[Scopri le sedi in programmazione >](#)